



meno da parte del Collegio di revisori dei conti di esprimere il proprio parere sulla proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) qualora venisse richiesto dal Consiglio comunale”.

Riferisce inoltre il predetto sindaco che il Collegio dei revisori dei conti dell’Ente ha ritenuto di non dover rendere alcun parere preventivo sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio soprattutto per quelle relative alla fattispecie di cui all’art. 194, lett. A) T.U.E.L. n. 267/2000 in quanto si tratta di atti dovuti a contenuto vincolato tenuto conto altresì che manca una specifica disposizione statutaria e regolamentare.

Il Consiglio comunale intende, invece, acquisire sempre e comunque il parere preventivo del detto Collegio sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio indipendentemente dalle varie fattispecie previste dal legislatore con l’art. 194 T.U.E.L. tenuto conto, altresì, che per ogni provvedimento consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio il Consiglio è obbligato a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio.

Il predetto Collegio nel venire incontro alle istanze del Consiglio comunale esprime regolarmente il proprio parere preventivo sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio con esclusione di quelle derivanti da “sentenze esecutive”.

#### CONSIDERATO:

In via preliminare va verificato da parte della Sezione l’ammissibilità della richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, ossia della legittimazione del soggetto proponente, sia sotto il profilo oggettivo avuto riguardo all’attinenza del parere richiesto alle materie di contabilità pubblica.

Sotto il profilo soggettivo, ricorda la Sezione che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali”*.

Riguardo a tale punto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall’orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni regionali di controllo, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo – come nel caso della Regione Campania, il cui Statuto, che lo prevede e disciplina, non è stato ancora approvato in via definitiva – non

può costituire motivo di preclusione per l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Nelle more dell'istituzione del predetto Organismo nella regione Campania, pertanto, la Sezione ha costantemente ritenuto che gli Enti territoriali possano avanzare direttamente le istanze tramite i propri organi muniti di rappresentanza legale esterna.

Pertanto, nella fattispecie, la richiesta, in quanto formulata dal Sindaco, organo munito della rappresentanza legale esterna del Comune ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo alla attinenza del parere di cui trattasi allo specifico ambito attribuito alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo, non sussiste alcun dubbio che esso rientri nella materia della contabilità pubblica e sia, dunque, da ritenere ammissibile ai sensi della norma sopra richiamata, atteso che riguarda l'interpretazione di norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale degli altri Enti pubblici e che tutelano gli equilibri economico-finanziari dei bilanci degli stessi enti.

Ciò posto, la risposta al quesito proposto va in primo luogo ricercato nelle disposizioni previste dall'art. 239 del T.U.E.L. che reca come rubrica "Funzioni dell'organo di revisione"

Il menzionato articolo di legge nell'indicare le funzioni dell'organo di revisione inizia con la previsione della attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento e chiude (comma 6) disponendo che lo statuto dell'ente locale può prevedere l'ampliamento delle funzioni affidate ai revisori. Va evidenziato che la norma " *de qua*" prevede che nell'ambito dell'autonomia dell'ente, possano essere inserite, nello statuto e nel regolamento, prescrizioni che attribuiscono funzioni non previste dal ripetuto art. 239.

Va pure evidenziato che l'organo di revisione è peculiarmente un organo di controllo ed il concetto di collaborazione va distinto da quello di consulenza e va rammentato il divieto che l'art. 236, comma 8, del T.U.E.L. impone ai componenti dell'organo di revisione di assumere incarichi di consulenza sia presso l'ente locale sia

presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso.

Continuando la disamina dell'art. 239, con esso vengono indicate con precisione le ulteriori funzioni che possono così sintetizzarsi: a) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; b) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione; c) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto; d) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità; e) verifiche di cassa.

Come emerge dalla lettura del testo legislativo, viene previsto che l'organo di revisione emetta parere obbligatorio unicamente sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, pareri che debbono contenere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti (ed al riguardo va richiamato l'antico brocardo: *ubi lex voluit, dixit*). Né vi sono altre disposizioni di legge – *aliunde* - che obbligano il Collegio dei revisori dei conti a fornire al Consiglio comunale pareri sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Altro argomento a favore dell'inesistenza dell'obbligo di parere nei confronti dell'organo di revisione è rappresentato da quanto disposto dall'art. 23, c. 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria per il 2003) secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti.

Sul punto va detto che i comuni vengono annoverati tra le amministrazioni pubbliche dalla richiamata disposizione del d.lgs n. 165. Inoltre, tra gli organi di controllo cui si riferisce la richiamata prescrizione legislativa, va ricompreso anche l'organo di revisione in considerazione che al momento della emanazione della citata legge finanziaria per il 2003 (dicembre 2002) era già in vigore (18 novembre 2001) la legge

Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che ha abolito gli organi di controllo sui comuni previsti dall'art. 130 del precedente testo costituzionale.

Va aggiunto che sono in sintonia con quanto sopra affermato le prescrizioni contenute nell'ultima edizione (settembre 2007) dei "Principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione negli enti locali" approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti i quali prevedono al paragrafo 5. 4. 7. quanto segue: " L'organo di revisione deve ricevere dall'ente i documenti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed accertarsi dell'avvenuta comunicazione alla Corte dei conti, deve, altresì, se richiesto dal regolamento dell'Ente, esprimere un proprio parere sulla proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio da parte dell'Organo consiliare.

Tale parere deve essere incentrato sulla verifica di presupposto prevista dalla normativa di riferimento sull'analisi della cause che hanno determinato tale debito e sulla copertura finanziaria individuata".

Quindi anche in tale documento viene affermato (contrariamente a quanto detto nella precedente edizione) che non vi è un obbligo previsto dalla legge circa la emissione da parte dell'organo di revisione di parere in ordine al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Viceversa può prevedersi l'attribuzione di tale funzione nell'ambito della normativa regolamentare e statutaria dell'ente.

Inoltre, appare non inutile richiamare quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 ( disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria 2008 -) che dispone: "all'art. 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3 lettera a) il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In conclusione, ritiene la Sezione che non vi sia una previsione legislativa che prescriva l'obbligatorietà del parere dell'organo di revisione in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Viceversa tale funzione può essere inserita nelle norme dello Statuto e/o del regolamento di codesto Ente.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione in ordine alla citata richiesta proposta dal Sindaco del comune di Castellammare di Stabia.

ORDINA

che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Sindaco del richiamato Comune.

*Così deliberato in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2008*

Il relatore

f.to Raffaele Del Grosso

Il Presidente

f.to Mario G.C. Sancetta

Depositata in segreteria in data 27 marzo 2008

Il Dirigente del Servizio di supporto

f.to Giuseppe Volpe